

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, congiuntamente alla moglie e alla figlia, ha stipulato con l'intermediario resistente nel dicembre 2003, un contratto di mutuo a tasso variabile per € 85.000 con ammortamento in 10 anni e pagamento semestrale della rata.

Nel contratto è previsto che il tasso d'interesse venga determinato sulla base del valore dell' Euribor 6 mesi lettera con valuta 30 giugno e 31 dicembre del semestre precedente, arrotondato allo 0,05% superiore e maggiorato di uno spread di 1,25 p.p.

Con nota del 4 dicembre 2009, indirizzata al responsabile della filiale dell'intermediario resistente, il ricorrente ha preliminarmente sollecitato la Banca ad applicare quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 185/2008 - convertito in legge n. 2/2009, e cioè di contenere il tasso di interesse semestrale del mutuo nel limite normativamente fissato del 4% con accollo da parte dello Stato dell'eccedenza.



Il ricorrente ha poi contestato il meccanismo di calcolo adottato dalla banca nella determinazione del tasso di interesse al 30 giugno 2009, quale riferimento per la rata in scadenza nel semestre successivo, imputabile all'applicazione di un parametro riferito ad un termine diverso da quello previsto dal contratto

L'intermediario, con lettera del 31 dicembre 2009 ha riepilogato semplicemente i parametri utilizzati nella determinazione del tasso d'interesse applicato alla rata in scadenza a dicembre 2009

Il cliente, con ulteriore nota del 21 gennaio 2010, ha richiamato l'art. 3 del contratto di mutuo laddove è previsto che, per la determinazione del tasso, la data di rilevazione dell'Euribor da prendere in considerazione è 30/6/2009 e non 26/6/2009.

Nel ricorso, al quale si sono associate la moglie e la figlia cointestatari del mutuo, il ricorrente ha chiesto l'intervento dell'Arbitro affinché l'intermediario ricalcoli gli interessi utilizzando il parametro di riferimento (Euribor) al 30 giugno 2009 e non alla data 26 giugno e riaccrediti le somme calcolate in eccesso.

Sono stati inoltre richiesti "l'accredito di interessi retroattivi a far data dal 30.6.2004" calcolati in eccesso ed un risarcimento danni da quantificare.

L'intermediario ha evidenziato che la determinazione della parte variabile del tasso di interesse da applicare semestralmente alle rate in scadenza è costituita dall'Euribor a sei mesi "calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles, rilevato per valuta 30 giugno e 31 dicembre...anteriore la decorrenza di ciascuna rata".

La banca resistente ha quindi fatto presente di aver assunto correttamente il termine temporale del parametro di riferimento per il calcolo della rata e cioè "quello per valuta 30/6/2009", rilevata il precedente 26/6/2009, così come contrattualmente stabilito.

Per quanto concerne la richiesta del ricorrente di poter fruire dei benefici della D.Lgs. 185/2008, l'intermediario ha fatto presente di aver provveduto a rimborsare, relativamente alla rata in scadenza il 30 giugno 2009 i maggiori interessi pagati.

In conclusione l'intermediario, nel ritenere di aver correttamente applicato le condizioni, ha fatto presente di aver disposto per il cliente il rimborso delle spese di procedura (€ 20,00) sostenute per la presentazione del ricorso ed ha chiesto al Collegio di considerare superata la richiesta del ricorrente.

DIRITTO

In relazione alla domanda di ricalcolo degli interessi, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Rispetto al ricalcolo degli interessi richiesto dal ricorrente, infatti, il Collegio conferma che - in applicazione della regolamentazione contrattuale, sulla cui interpretazione il ricorrente è incorso in equivoco - il parametro da utilizzare per la determinazione del tasso di interesse è l'Euribor riferito solo "per valuta" al 30 giugno: indipendentemente cioè dalla data di rilevazione, per necessità anteriore, così come correttamente effettuato dalla banca.

Ciò priva di fondamento anche la richiesta relativa alla pregressa esecuzione del rapporto e la conseguente, comunque del tutto generica, domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI